

Regolamento di disciplina

- Premessa
- Art 1 –Diritti
- Art 2 –Doveri
- Art 3 - Disciplina e Mancanze Disciplinari
- Art 4- Bullismo/Cyberbullismo
- Art 5 - Sanzioni Disciplinari
- Art.6.- Precisazioni sulla finalità rieducativa delle sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica
- Art.7- Mancanze Disciplinari Durante Le Sessioni Di Esame
- Art.8- Procedura
- Art.9- Ricorsi, Reclami ed Impugnazioni

PREMESSA

Questo regolamento è stato elaborato secondo i criteri contenuti nello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", D.P.R. n 249 del 24/6/98 e successive modificazioni e nel Patto educativo di corresponsabilità . La prevenzione dei comportamenti che il regolamento disciplinare definirà come sanzionabili ha lo stesso rilievo dell'attività didattica. Va perseguita attraverso la fermezza e l'equità delle decisioni, l'attenzione ai problemi, l'assolvimento delle responsabilità di sorveglianza e di tempestiva diagnosi, sia del disagio che degli atteggiamenti che possono alterare quell'equilibrio di reciproco rispetto, su cui si fonda la convivenza di una comunità.

Art 1 – DIRITTI

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

1. una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, tesa a valorizzare l'identità di ogni studente;
2. la libertà di apprendimento e l'esercizio del diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;
3. iniziative e servizi per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
4. servizi di sostegno e promozione della salute e assistenza psicologica;

5. una valutazione trasparente e tempestiva;
6. un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
7. la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutti i suoi operatori;
8. la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
9. un dialogo costruttivo in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico;
10. il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero;
11. il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza degli studenti stranieri;
12. assemblee di classe, di corso e di istituto.
13. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
14. la libera associazione e l'utilizzo di spazi disponibili;
15. salubrità e sicurezza degli ambienti, adeguati anche a situazioni di handicap;
16. strumentazioni tecnologiche avanzate;

Art 2 – DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche e/o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Per la regolamentazione delle assenze si veda l'art. 2 del Titolo I del Regolamento di Istituto.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa della altrui personalità.
3. Gli studenti sono tenuti a condividere, con le altre componenti della scuola, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Art 3 - DISCIPLINA E MANCANZE DISCIPLINARI

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

3. Costituiscono mancanze ai doveri sopra descritti:

- assenze ricorrenti e/o numerose anche se giustificate;
- assenze collettive, escluse quelle per manifestazioni studentesche accertabile;
- ritardi abitudinari dovuti a negligenza;
- esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;
- imbrattare l'ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche dei compagni;
- esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale;
- atti di bullismo /cyberbullismo
- mancare di rispetto alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche individuali del Capo d'Istituto, dei docenti, non docenti e compagni;
- assumere comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali;
- assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;
- allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione scritta.

Art. 4-BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premessa

Un capitolo a parte merita la problematica del Bullismo/Cyberbullismo, data l'emergenza sociale che sta caratterizzando questo fenomeno.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione** : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

-dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

-dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

-dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

-dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

-dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

-dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR

Sanzioni disciplinari

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori(o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di

bullismo/cyberbullismo che non si configurino come reato.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti .

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r.24 giugno 1998n.249(Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235;

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica;

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Il Dirigente in caso di constatato episodio contatterà comunque la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Responsabilità penale degli insegnanti

L'insegnante, nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art. 357 del codice penale.

L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, “quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni “(art. 361 del c.p.).

Tale responsabilità trova fondamento anche nell'articolo 28 della Costituzione italiana ("**Culpa in vigilando della Scuola**").

L' ART. 28 della Costituzionale Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti.

L'art. 2048 del codice civile, secondo comma, stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche. Non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.

Culpa in organizzando della scuola

La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

La Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull'insegnante per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 all'art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. In particolare il comma 7 prevede in linea generale che “l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni”. Tale limite, in base al comma 9, può essere derogato solo qualora ricorrano due ipotesi di particolare gravità ovvero: quando siano stati commessi reati o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; in tali casi la durata dell'allontanamento “è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”.

Inoltre, la legge n.71/2017 all'art. 7 recita:

Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.

11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, **il questore** convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell' ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età'.

Art 5 - SANZIONI DISCIPLINARI

Il docente, nel caso riscontri personalmente, o gli venga segnalato dal personale A.T.A., o dagli alunni stessi, i comportamenti descritti all'art. 3, punto 3, può, in rapporto alla gravità dei medesimi:

- ammonire lo studente verbalmente o per iscritto;
- allontanare dalla propria ora di lezione lo studente, che reiteratamente assuma un comportamento scorretto, affidandolo al personale ausiliario ed annotando il provvedimento sul registro elettronico;
- segnalare tale comportamento al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore.

Il Dirigente, sentito l'alunno ,la famiglia, il coordinatore di classe, il docente che ha segnalato l'infrazione disciplinare o chiunque sia informato dei fatti, potrà sospendere dalle lezioni lo studente fino a 3 gg.o convocare la Giunta esecutiva o il Consiglio di classe ,salvo altri provvedimenti.

Il Consiglio di Classe o la Giunta Esecutiva, riunito dal Dirigente possono irrogare allo studente le seguenti sanzioni:

- svolgimento di attività di ricerca e di studio volta alla riflessione sulla mancanza commessa o attività utile alla comunità scolastica;
- l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ,per gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

In tal caso saranno mantenuti i rapporti con i genitori e con lo studente per prepararne, nel modo più adeguato, il rientro nell'Istituto. Il Consiglio di Classe o la Giunta Esecutiva, prima di sanzionarne il comportamento scorretto, dovrà convocare lo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni. Il Dirigente, a seguito delle richieste dei docenti e/o del Consiglio di classe, può:

- infliggere agli allievi la sanzione della censura (dichiarazione di biasimo scritta e motivata);
- sospenderli dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
- prendere dei provvedimenti provvisori in attesa della sanzione disciplinare

definitiva, in caso di fatto molto grave;

- stabilire le modalità di riparazione del danno e l'eventuale risarcimento.

La riparazione del danno è applicata allorché il comportamento dello studente abbia causato un pregiudizio risarcibile in denaro, tenuto conto della situazione personale dello studente. La riparazione del danno è convertibile in attività in favore della comunità scolastica. A titolo esemplificativo, tali attività possono individuarsi in:

- lavori di aiuto negli Uffici di segreteria;
- attività culturali e di biblioteca;
- attività manuali (pulizia, giardinaggio, tinteggiatura delle pareti degli ambienti scolastici, verniciatura di porte e/o infissi, manutenzione varia, ecc.).

Integrazioni applicative

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di classe lo allontana immediatamente dalla comunità scolastica, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali, tempestivamente avvisati del fatto. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TABELLA RIASSUNTIVA

COMPORAMENTI SANZIONATI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CON INDICAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE A METTERLI IN ATTO

Violazioni disciplinari	Provvedimenti disciplinari
a) Frequenza: Ritardi nel rientro in classe dall'intervallo o al cambio dell'ora.	Ammonizione orale da parte del DS, del docente dell'ora o del Coordinatore del Consiglio di classe nel caso di episodi isolati; Ammonizione scritta, se reiterati e frequenti, con comunicazione alla famiglia.
b) Frequenza: elevato numero di assenze, assenze ingiustificate, assenze di massa, ritardi e uscite anticipate oltre il consentito e non documentate, ritardi nel rientro in classe dall'intervallo o al cambio dell'ora.	Ammonizione orale o, secondo la valutazione del caso, scritta da parte del DS, del Docente dell'ora o del Coordinatore del Consiglio di classe e comunicazione alla famiglia.

c) Disturbo continuato della lezione	<p>1) Ammonizione orale o scritta da parte del DS, del docente dell'ora o del coordinatore del Consiglio di classe.</p> <p>2) Se il comportamento è reiterato, comunicazione alla famiglia e convocazione dei genitori.</p>
d) Uso del telefono cellulare nonché di qualsiasi dispositivo elettronico in grado di scattare fotografie, realizzare filmati e registrazioni audio e video.	<p>1) Il docente dell'ora prende in consegna lo strumento elettronico che sarà riconsegnato allo studente alla fine dell'orario delle lezioni</p> <p>2) Se la violazione da parte dello studente è reiterata, viene annotata sul registro elettronico .</p>
e) Falsificazione della firma dei genitori.	Ammonizione orale o scritta da parte del DS, del docente dell'ora o del Coordinatore del Consiglio di classe e comunicazione alla famiglia con convocazione dei genitori.
f) Manipolazione del registro di classe	<p>1) Ammonizione orale o scritta da parte del DS, del docente dell'ora o del coordinatore del Consiglio di classe e comunicazione alla famiglia con convocazione dei genitori.</p> <p>2) Se la violazione è ripetuta, sospensione dalle lezioni fino a tre giorni (DS / Consiglio di classe)</p> <p>3) Quest'ultima sanzione, secondo la valutazione del Consiglio di classe, al fine di favorire il recupero educativo dello studente attraverso la riflessione sul proprio comportamento, può essere sostituita con lo svolgimento di un'attività di servizio alla comunità scolastica quale il riordino della biblioteca dell'Istituto o di un laboratorio, per un tempo corrispondente a quello ipotizzato per la sospensione dalle lezioni oppure con la produzione di un elaborato (composizione scritta o artistica) che induca lo studente ad una riflessione critica sul proprio comportamento.</p>
g) Uscita dalla Scuola o allontanamento temporaneo senza autorizzazione	<p>1) Ammonizione orale o scritta da parte del DS, del docente dell'ora o del coordinatore del Consiglio di classe e comunicazione alla famiglia con convocazione dei genitori.</p> <p>2) Se la violazione è ripetuta, sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.</p> <p>3) Quest'ultima sanzione, secondo la valutazione del Consiglio di classe, al fine di favorire il recupero educativo dello studente attraverso la riflessione sul proprio comportamento, può essere sostituita con lo svolgimento di un'attività di servizio alla comunità scolastica quale il riordino della biblioteca dell'Istituto o di un laboratorio, per un tempo corrispondente a quello ipotizzato per la sospensione dalle lezioni oppure con la produzione</p>

	<p>di un elaborato (composizione scritta o artistica) che induca lo studente ad una riflessione critica sul proprio comportamento.</p>
<p>h) Mancanza di rispetto verso gli altri studenti, verso i docenti, verso il DS, verso il personale non docente (insulti, termini volgari ed offensivi, linguaggio che consapevolmente tende ad offendere o ad emarginare l'altro, mancanza di rispetto del materiale altrui), offese alle Istituzioni.</p>	<p>1) Ammonizione orale o scritta da parte del DS, del docente dell'ora o del coordinatore del Consiglio di classe. Comunicazione alla famiglia con convocazione dei genitori.</p> <p>2) Se la violazione è ripetuta, sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni secondo la gravità del fatto.</p> <p>3) Quest'ultima sanzione, secondo la valutazione del Consiglio di classe, al fine di favorire il recupero educativo dello studente attraverso la riflessione sul proprio comportamento, può essere sostituita con lo svolgimento di un'attività di servizio alla comunità scolastica quale il riordino della biblioteca dell'Istituto o di un laboratorio, per un tempo corrispondente a quello ipotizzato per la sospensione dalle lezioni oppure con la produzione di un elaborato (composizione scritta o artistica) che induca lo studente ad una riflessione critica sul proprio comportamento.</p> <p>4) In alternativa, secondo la valutazione del Consiglio di classe, sempre al fine di favorire il recupero educativo dello studente grazie alla riflessione che potrà derivare dallo svolgimento di un'attività di valore sociale e rieducativo, se la famiglia dello studente è d'accordo e autorizza la Scuola a provvedere in tal senso, allo studente stesso potrà essere prescritto l'impegno presso un'associazione di volontariato operante sul territorio, per un tempo corrispondente a quello della sospensione dalle lezioni. Ciò potrà avvenire previa sottoscrizione di una convenzione con associazioni di volontariato disponibili a condividere tale percorso rieducativo.</p>
<p>i) Mancato mantenimento della pulizia dell'ambiente scolastico, aule e spazi lasciati in condizioni tali da pregiudicare l'utilizzo per le attività immediatamente successive, danneggiamento volontario di muri, suppellettili e attrezzature di laboratorio.</p>	<p>1) Ammonizione orale o scritta da parte del DS, del docente dell'ora o del coordinatore del Consiglio di classe, comunicazione alla famiglia con convocazione dei genitori, obbligo di riparazione o di risarcimento del danno</p> <p>2) Se la violazione è grave, si prevede la sospensione dalle lezioni fino a tre giorni (DS / Consiglio di classe), fermi restando la convocazione dei genitori e l'obbligo di riparazione o di risarcimento del danno. Se la violazione è ripetuta, sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni (Consiglio di classe),</p>

	<p>secondo la gravità del fatto.</p> <p>3) Queste ultime sanzioni, secondo la valutazione del Consiglio di classe, al fine di favorire il recupero educativo dello studente attraverso la riflessione sul proprio comportamento, possono essere sostituite con lo svolgimento di un'attività di servizio alla comunità scolastica quale il riordino della biblioteca dell'Istituto o di un laboratorio, per un tempo corrispondente a quello ipotizzato per la sospensione dalle lezioni oppure con la produzione di un elaborato (composizione scritta o artistica) che induca lo studente ad una riflessione critica sul proprio comportamento..</p> <p>4)Qualora non emergesse la responsabilità personale di singoli studenti, la classe cui è riconducibile il fatto è tenuta a risponderne in solido per quanto riguarda la riparazione o il risarcimento del danno arrecato alla comunità scolastica</p>
<p>j)Violazione del divieto di fumare negli ambienti scolastici.</p>	<p>Ammonizione orale da parte del DS, del docente dell'ora o del coordinatore del Consiglio di classe nel caso di un episodio isolato; scritta, se la violazione è reiterata e frequente, con comunicazione alla famiglia e obbligo da parte dello studente di svolgere una ricerca sui danni derivanti dal fumo e da altre forme di dipendenza.</p>
<p>k) Furto ai danni della Scuola.</p>	<p>1)Convocazione immediata della famiglia da parte del DS o del Coordinatore del Consiglio di classe, obbligo di restituzione o di risarcimento del danno e, secondo la gravità del fatto e l'eventuale reiterazione, la sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni (Consiglio di classe) .</p> <p>2)Secondo la valutazione del Consiglio di classe, al fine di favorire il recupero educativo dello studente grazie alla riflessione che potrà derivare dallo svolgimento di un'attività di valore sociale e rieducativo, se la famiglia dello studente è d'accordo e autorizza la Scuola a provvedere in tal senso, allo studente potrà essere prescritto l'impegno presso un'associazione di volontariato operante sul territorio, per un tempo corrispondente a quello della sospensione dalle lezioni. Ciò potrà avvenire previa sottoscrizione di una convenzione con associazioni volontariato disponibili a condividere tale percorso rieducativo.</p>
<p>l) Reati che violano la dignità ed il rispetto</p>	<p>Convocazione immediata della famiglia da parte</p>

<p>della persona umana (ricorso alla violenza nei confronti degli altri mettendone in pericolo l'incolumità, percosse, gravi atti di bullismo, violenza sessuale), atti vandalici (grave danneggiamento volontario di attrezzature scolastiche), violazione intenzionale delle norme di sicurezza, cyberbullismo, introduzione nella scuola di alcolici e droghe, interruzione arbitraria e con metodi violenti delle attività scolastiche.</p>	<p>del DS. Sospensione per un periodo superiore ai quindici giorni in base alla gravità del reato e al permanere della situazione di pericolo (questo provvedimento è di competenza del Consiglio di Istituto). In particolare, per ciò che concerne i reati di Bullismo /cyberbullismo saranno applicabili le sanzioni previste dalla legge n. 71/2017 art.7</p>
<p>m) Recidiva in caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale.</p>	<p>Constatato che: ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si prevede – secondo la valutazione dei fatti – l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, la non ammissione allo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato (le sanzioni previste sono di competenza del Consiglio di Istituto).</p>

NB. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe da uno a quindici giorni. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. In casi di necessità e urgenza, sentito in tal senso il coordinatore di classe, il DS potrà sospendere l'alunno fino a tre giorni secondo la procedura richiamata dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 6- PRECISAZIONI SULLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLE SANZIONI CHE COMPORTINO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

a) Con riferimento alle sanzioni che comportino l'allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica, occorrerà evitare – tranne, evidentemente, per il caso di non ammissione allo scrutinio finale o agli esami di Stato – che la loro applicazione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da

compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

- b) Durante l'eventuale periodo di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per effetto di una sanzione disciplinare, la Scuola manterrà un rapporto con lo studente stesso e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
- c) Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la Scuola, per quanto possibile, promuoverà – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- d) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 7 - MANCANZE DISCIPLINARI DURANTE LE SESSIONI DI ESAME

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 8- PROCEDURA

- a) Le sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- b) Le sanzioni disciplinari comminate che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica sono immediatamente applicate se prevedono una sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni. Quelle la cui durata superi i cinque giorni potranno essere concretamente applicate solo dopo l'eventuale pronunciamento dell'Organo di Garanzia al quale sia stato presentato ricorso contro la sanzione stessa.
- c) L'organo cui spetta la decisione instaura una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse.
- d) Dopo aver effettuato la contestazione dell'addebito allo studente (e, nel caso di comportamenti che prevedano come sanzione l'allontanamento dalla Scuola, alla famiglia), lo studente e le altre persone eventualmente coinvolte nella violazione contestata vengono

ascoltate dall'organo che dovrà eventualmente irrogare la sanzione disciplinare, al fine di fornire chiarimenti sullo svolgimento dei fatti. Lo studente cui è stata contestata la violazione ha il diritto di esporre la propria versione dei fatti e di essere ascoltato anche in contraddittorio con chi eventualmente dia dei fatti contestati una versione da cui emerga la responsabilità dello studente stesso.

- e) Esaurita questa fase l'organo collegiale torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. La decisione sulla sanzione disciplinare potrà essere assunta dall'organo competente al termine di questo iter e dovrà essere comunicata allo studente interessato.

Art.9 - RICORSI, RECLAMI ED IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari, tranne quelle che prevedano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione del seguente Regolamento. Tale Organo è costituito dal Dirigente da due docenti, un genitore e da uno studente dell'Istituto, eletto nell'ambito della Consulta provinciale degli studenti. Per ogni componente sono nominati altrettanti membri supplenti, i quali parteciperanno alla riunione in caso di assenza del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all'irrogazione della sanzione. L'Organo di garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente con preavviso di due giorni e comunica le sue decisioni all'interessato entro 15 giorni. Contro le decisioni dei Consigli di classe, o della Giunta, che abbiano previsto l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Amministrazione scolastica periferica, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale, avente competenza per la scuola secondaria superiore. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, sia contro le violazioni del regolamento, emanato DPR 24 giugno 1998, n. 249, sia contro quelle contenute nel regolamento dell'Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia, composto da due studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore, designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili, nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.